PLENUM 12 MARZO 2008

Alla Dott.ssa
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un partecipante agli atti relativi ad un bando di concorso.

La Dott.ssa, dipendente dell'Enea, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla legittimità del diniego opposto dalla Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente all'istanza presentata per avere l'accesso agli atti del bando di concorso, relativo ad una selezione interna per le progressioni verticali, a cui ha partecipato con esito negativo, ed in particolare, agli atti riguardanti gli altri partecipanti al concorso.

La Commissione, in merito al quesito posto, osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva che la Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente ha accolto parzialmente la suddetta istanza concedendo l'accesso alla documentazione relativa ai dipendenti ai quali, in esito della procedura selettiva in questione, sia stato attribuito il superiore livello professionale, nonché alla documentazione relativa ad una quota non superiore al 20% dei partecipanti, che nella graduatoria finale, risultino collocati in una posizione antecedente al richiedente l'accesso ai documenti inerenti la procedura.

Il concorrente, quale partecipante al concorso, è portatore di un interesse differenziato, rispetto a quello della generalità dei consociati, strumentale alla tutela della partecipazione alla procedura concorsuale, egli è pertanto sicuramente legittimato ad avere visione dei propri elaborati, nonché degli elaborati dei concorrenti risultati idonei alla prova concorsuale e dei relativi verbali redatti dalla commissione.

Infatti, il Consiglio di Stato in alcune pronunce ha osservato come un concorso pubblico sia una procedura dove non si instaurano rapporti solo tra il candidato e la Pubblica Amministrazione, ma anche fra gli stessi esaminati, e, quindi, essendo inevitabile un giudizio di relazione (C.d.S., sez. IV, 13 gennaio 1995, n. 5, C.d.S., sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1249) è consentito l'accesso alle prove degli altri concorrenti.

E' stato ritenuto, inoltre, che i candidati di una procedura concorsuale sono titolari del diritto di accesso ai relativi atti, in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato rispetto a quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione di tutela di una posizione che ha sicuramente rilevanza giuridica (C.d.S. sez. V, 27 dicembre 2001, n. 6399).

Si ricorda inoltre la più recente pronuncia del Consiglio Stato, sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569, secondo cui "colui che partecipa ad una valutazione comparativa paraconcorsuale è portatore di un interesse differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione della tutela di una posizione che ha rilevanza giuridica; di conseguenza, ben può accedere alla relativa graduatoria ed alla documentazione relativa ai criteri di selezione adottati ed ai titoli presi in considerazione per la formulazione della stessa".

Pertanto, si ritiene che l'ente deve consentire al partecipante istante l'esercizio del diritto di accesso nei termini di cui sopra e, qualora, la documentazione accessibile per l'istante non fosse sufficiente dovrà consentire l'accesso alla restante parte secondo modalità organizzative che non aggravino la normale attività ordinaria.

PLENUM 12 MARZO 2008

Alla dott.ssa
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un partecipante agli atti relativi ad un bando di concorso.

La Dott.ssa, dipendente dell'Enea, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla legittimità del diniego opposto dalla Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente all'istanza presentata per avere l'accesso agli atti del bando di concorso, relativo ad una selezione interna per le progressioni verticali, a cui ha partecipato con esito negativo, ed in particolare, agli atti riguardanti gli altri partecipanti al concorso.

La Commissione, in merito al quesito posto, osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva che la Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente ha accolto parzialmente la suddetta istanza concedendo l'accesso alla documentazione relativa ai dipendenti ai quali, in esito della procedura selettiva in questione, sia stato attribuito il superiore livello professionale, nonché alla documentazione relativa ad una quota non superiore al 20% dei partecipanti, che nella graduatoria finale, risultino collocati in una posizione antecedente al richiedente l'accesso ai documenti inerenti la procedura.

Il concorrente, quale partecipante al concorso, è portatore di un interesse differenziato, rispetto a quello della generalità dei consociati, strumentale alla tutela della partecipazione alla procedura concorsuale, egli è pertanto sicuramente legittimato ad avere visione dei propri elaborati, nonché degli elaborati dei concorrenti risultati idonei alla prova concorsuale e dei relativi verbali redatti dalla commissione.

Infatti, il Consiglio di Stato in alcune pronunce ha osservato come un concorso pubblico sia una procedura dove non si instaurano rapporti solo tra il candidato e la Pubblica Amministrazione, ma anche fra gli stessi esaminati, e, quindi, essendo inevitabile un giudizio di relazione (C.d.S., sez. IV, 13 gennaio 1995, n. 5, C.d.S., sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1249) è consentito l'accesso alle prove degli altri concorrenti.

E' stato ritenuto, inoltre, che i candidati di una procedura concorsuale sono titolari del diritto di accesso ai relativi atti, in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato rispetto a quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione di tutela di una posizione che ha sicuramente rilevanza giuridica (C.d.S. sez. V, 27 dicembre 2001, n. 6399).

Si ricorda inoltre la più recente pronuncia del Consiglio Stato, sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569, secondo cui "colui che partecipa ad una valutazione comparativa paraconcorsuale è portatore di un interesse differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione della tutela di una posizione che ha rilevanza giuridica; di conseguenza, ben può accedere alla relativa graduatoria ed alla documentazione relativa ai criteri di selezione adottati ed ai titoli presi in considerazione per la formulazione della stessa".

Pertanto, si ritiene che l'ente deve consentire al partecipante istante l'esercizio del diritto di accesso nei termini di cui sopra e, qualora, la documentazione accessibile per l'istante non fosse sufficiente dovrà consentire l'accesso alla restante parte secondo modalità organizzative che non aggravino la normale attività ordinaria.

PLENUM 12 MARZO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. assistito e difeso dall'avv., elettivamente domiciliato presso lo studio sito in via
contro
Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio Immigrazione, via

Fatto

Il sig. è entrato in Italia nel 1999, ed ha ottenuto dalla Questura di un permesso di soggiorno per ragioni familiari valido fino al 22 gennaio 2004. Nel 2004, la comunità terapeutica Onlus, presso la quale il minore si trovava in regime di messa alla prova in conseguenza di una vicenda avente rilevanza penale, ha chiesto, senza esito, il rinnovo del permesso di soggiorno. A seguito della estinzione dei reati ascrittigli, l'Ufficio per il Servizio Sociale per i minorenni si è interessato presso la Questura di per chiarire la posizione dello straniero, ormai maggiorenne e rientrato presso la propria famiglia, senza, tuttavia, giungere alla definizione della vicenda.

Pertanto, con istanza del 3 dicembre 2007 sollecitata il 17 gennaio 2008, il legale rappresentante dello straniero, ha chiesto alla Questura di di potere accedere al proprio fascicolo per conoscere lo stato del procedimento ed ottenere il provvedimento autorizzatorio, ovvero esperire i rimedi concessi dall'ordinamento a tutela della propria posizione.

Avverso il silenzio rigetto il legale rappresentante del sig., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, sia alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sia al Difensore Civico della Regione, chiedendo di ordinare l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste. Il Difensore Civico ha trasmesso, per competenza, il ricorso alla scrivente Commissione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il sig., quale destinatario del provvedimento di rilascio del permesso di soggiorno, è, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, titolare di un interesse ad intervenire nel procedimento al fine di presentare memorie ed osservazioni e contribuire, così, alla formazione della volontà dell'amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Questura di – Ufficio Immigrazione, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 12 MARZO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra, vicolo
contro
Amministrazione resistente: Università degli Studi di

Fatto

La sig.ra, essendosi collocata II in graduatoria nel concorso, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnico, tecnico scientifica ed elaborazione dei dati presso il Dipartimento di medicina sperimentale e diagnostica (bando pubblicato il 17 ottobre 2006), ha presentato, il 19 novembre 2007, istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ateneo di del 5 ottobre 2005;
2. deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ateneo di del 29 giugno 2007;
3. pianta organica del Dipartimento di medicina sperimentale e diagnostica, con riferimento all'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati ed all'area socio-sanitaria, con indicazione dei posti ricoperti e di quelli vacanti;
4. piano di assunzioni a tempo indeterminato o programmazione del fabbisogno del personale con riferimento al periodo 2005 - 2007.

Specifica la ricorrente che i documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti. Espone, infatti la sig.ra, che l'amministrazione ha indetto un bando per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area socio-sanitaria presso il Dipartimento di medicina sperimentale e diagnostica, senza utilizzare la graduatoria del precedente concorso, scopo dell'istanza di accesso è, dunque, verificare la correttezza dell'operato dell'amministrazione. .

L'amministrazione ha consentito l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4, stralciando, tuttavia, le parti ritenute non pertinenti rispetto all'interesse dichiarato dalla ricorrente.

La sig.ra ha, dunque, presentato, il 20 dicembre 2007, una successiva istanza di accesso chiedendo copia integrale dei documenti su indicati e, a seguito dell'esame degli stessi, domandando di potere accedere a:

a) piano di assunzioni a tempo indeterminato 2005, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione del 28 giugno 2005;
b) approvazioni dell'organigramma della sede amministrativa del 15 luglio 2007, del 30 gennaio 2006 e del 30 gennaio 2007;
c) approvazione del modello organizzativo relativo alla riorganizzazione dei plessi nella seduta del consiglio di amministrazione del 18 luglio 2007;
d) delibere, non ulteriormente precisate, di approvazione degli incrementi di unità di personale tecnico-amministrativo e di sostituzione di pensionamenti;
e) approvazione dei profili di competenza del personale tecnico afferente ai dipartimenti nella seduta del consiglio di amministrazione del 24 ottobre 2006.
f) mappatura dei profili relativi alle diverse strutture dipartimentali.

PLENUM 12 MARZO 2008

L'amministrazione, con nota del 18 gennaio 2008, ha comunicato di non consentire l'accesso in forma integrale alle deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui ai punti nn. 1, 2, del 27 marzo 2007, nonché la copia delle delibere del consiglio di amministrazione del 7 luglio 2007, del 25 gennaio 2006, del 30 gennaio 2007 e del 24 ottobre 2006, ritenendo la ricorrente priva di un interesse diretto, concreto ed attuale, collegato ai chiesti documenti.

Avverso i provvedimento di diniego parziale del 13 dicembre 2007 e di diniego del 18 gennaio 2008, la sig.ra, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Università degli Studi di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione ha inviato una nota all'amministrazione con la quale rileva in via preliminare l'incompetenza ad esaminare il ricorso, atteso la scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, può riesaminare le decisioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché la mancata sommaria esposizione dei fatti e dell'interesse al ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. c) e d) del d.P.R. n. 184 del 2006. Nel merito l'amministrazione ribadisce la mancanza di un nesso strumentale tra l'intero testo dei documenti richiesti e l'interesse vantato dalla ricorrente.

Diritto

Preliminarmente la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rileva la propria competenza ad esaminare il presente ricorso essendo l'Università degli Studi di un'autonomia funzionale.

Con le istanze di accesso del 19 novembre 2007 e 13 dicembre la ricorrente intende verificare se l'indizione del concorso bando per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area socio-sanitaria presso il Dipartimento di medicina sperimentale e diagnostica, anziché procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso per copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area socio-sanitaria presso il medesimo Dipartimento sia legittima

Ritiene la scrivente Commissione che la ricorrente, quale concorrente al secondo posto della graduatoria del concorso su indicato, non sia titolare di un interesse a verificare la correttezza dell'operato dell'ente.

In altri termini, l'istituto del diritto di accesso presuppone, in capo all'istante, la sussistenza di un interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante e strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti. Il diritto in esame non garantisce, invece, un generalizzato potere di vigilanza da esercitare attraverso l'acquisizione conoscitiva di atti o documenti, al fine di stabilire se l'esercizio dell'attività amministrativa possa ritenersi conforme alle disposizioni normative ed ai prevalenti orientamenti della giurisprudenza.

La Commissione esprime, dunque, l'avviso che la posizione di idonea al concorso non radichi in capo alla ricorrente l'interesse ad accedere ai documenti su indicati.

PQM

PLENUM 12 MARZO 2008

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 12 MARZO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig., via
contro
Amministrazione resistente: Università degli Studi di Roma di

Fatto

Il sig., quale partecipante alla procedura per la valutazione comparativa di n. 1 posto di professore universitario fascia degli associati presso la facoltà di Medicina e Chirurgia – settore scientifico disciplinare MED/30 (bandita con decreto rettorale del 20 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 28 febbraio 2006) ha chiesto, il 4 febbraio 2008, di potere visionare tutti i documenti relativi alla procedura su indicata e, successivamente, di estrarre copia di quelli selezionati.

L'amministrazione ha differito l'accesso fino all'emanazione del provvedimento di approvazione degli atti, ai sensi degli artt. 8 e 9 del "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, c. 4, legge 07/08/1990, n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 27/06/92, n. 352".

Avverso il provvedimento di differimento del 5 febbraio il sig., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Università degli Studi di Roma di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

L'amministrazione ha differito l'accesso ai chiesti documenti, ai sensi degli artt.8 e 9 del citato regolamento. In particolare l'art. 9, relativo ai casi esclusione dal diritto di accesso, stabilisce che nell'ambito dei criteri fissati nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratti all'accesso, tra gli altri i "documenti relativi a procedure concorsuali ad eccezione degli atti, o della parte di essi che riguardino l'istante, dei giudizi sintetici attribuiti ai candidati ovvero degli atti dei quali sia prevista per legge la pubblicità; l'accesso è in ogni caso differito al momento dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti".

In applicazione dell'indicato regolamento la Commissione esprime, pertanto, l'avviso che i documenti richiesti siano accessibili solo a seguito dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti.

Tuttavia, si segnala l'opportunità di sottoporre a revisione la citata norma regolamentare atteso che l' accesso endoprocedimetale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, non dovrebbe essere sottoposto a restrizioni essendo volto a consentite la partecipazione degli interessati al procedimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 12 MARZO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig., via
contro
Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro, Direzione Provinciale del Lavoro di

Fatto

Il sig., il 19 gennaio 2008, avendo saputo che la Direzione Provinciale del Lavoro ha svolto un'ispezione presso la Banca di Credito Cooperativo di Soc. Coop conclusasi con l'emissione di una diffida accertativa ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, ha chiesto di conoscere se sono in corso di svolgimento ulteriori accertamenti nei confronti della società cooperativa indicata, ovvero che lo riguardano anche indirettamente e, in caso positivo, chiede di potere estrarre copia dei relativi documenti.

Ciò al fine di tutelare i propri diritti nel contenzioso in atto presso il Giudice del Lavoro Tribunale ordinario di, avverso la società cooperativa su indicata.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Direzione Provinciale del Lavoro di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 29 febbraio 2008, ha inviato alla scrivente Commissione il provvedimento con il quale ha negato l'accesso ai documenti chiesti con istanza del 21 febbraio 2008. In particolare, la DPL di espone di avere negato l'accesso ai documenti atteso che i documenti di diffida e di convalida sono inesistenti perché annullati e ai sensi del D.M. n. 757 del 1994, art. 2, comma 1 lett. a).

Diritto

Il sig., quale parte del contenzioso in atto con la Banca di Credito Cooperativo di Soc. Coop, è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere il provvedimento di annullamento del provvedimento di diffida e di convalida. Per contro, questa Commissione ritiene che la richiesta di informazioni circa lo svolgimento di ulteriori accertamenti nei confronti della società cooperativa indicata sia generica e non circostanziata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del Lavoro, Direzione Provinciale del Lavoro di, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 12 MARZO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof.ssa
contro
Amministrazione resistente : Consiglio di Stato

Fatto

La professoressa ha proposto, in materia pensionistica, ricorso straordinario al Capo dello Stato e, non avendo il Ministero della Pubblica Istruzione provveduto ad inviare tempestivamente il ricorso istruito al Consiglio di Stato, ha depositato direttamente presso quest'ultimo il ricorso stesso.

La suddetta, con istanza in data 6.9.2007, ha chiesto l'accesso alla "relazione ministeriale datata 3 aprile 2007" e "agli atti ad essa pertinenti", inviata dal menzionato Ministero al Consiglio di Stato a corredo del ricorso.

Con nota del 17.9.2007 il Consiglio di Stato ha risposto che il ricorso "è stato deciso.... ed è tuttora in corso di definizione" e che dell'accesso agli atti l'interessata "avrebbe potuto farne richiesta soltanto e direttamente all'Amministrazione che ha avviato il procedimento".

Avverso tale nota la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione, che , con decisione in data 8 novembre 2007, lo ha accolto.

Successivamente, il Consiglio di Stato, con nota in data 14.12.2007, malgrado la decisione di questa Commissione, ha ritenuto di confermare il diniego di accesso "già espresso con la nota del 17 settembre 2007" (qualificando, per mero errore materiale, la decisione della Commissione "parere").

Con nota il data 11 febbraio 2008, la sig.ra ha proposto un nuovo ricorso a questa Commissione chiedendo che "le venga comunicato se l'allegato documento datato 14 dicembre 2007 del Presidente della 2 Sezione del Consiglio di Stato contenente l'ulteriore diniego di accesso ai documenti detenuti presso la II Sezione costituisce provvedimento confermativo motivato del diniego di accesso tale da non consentire alla sig.ra l'accesso richiesto. In caso di assente o inadeguata motivazione la sig.ra chiede al Signor Presidente che le venga riconfermato il diritto di accesso e ne venga avvertita l'Amministrazione".

Diritto

La nota in data 11 febbraio 2008 della sig.ra, pervenuta alla Commissione il 21.2.2008, è inammissibile quale ricorso.

La Commissione, infatti, si è già pronunciata sulla vicenda e una ulteriore pronuncia al riguardo non è consentita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 .

Si conferma, pertanto, la decisione già adottata in data 8 novembre 2007 rappresentando che come affermato dal TAR Emilia-Romagna con la sentenza in data 16 ottobre 2007 n. 2403 "la decisione della Commissione, se non impugnata, assume carattere definitivo e vincolante per l'Amministrazione".

PQM

PLENUM 12 MARZO 2008

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 12 MARZO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Società s.p.a.
contro
Amministrazione resistente: Tribunale di

Fatto

La Società s.p.a. tramite il legale rappresentante, il quale ultimo anche in qualità di persona fisica, il 3 dicembre 2007, hanno presentato istanza di accesso al Tribunale di, nel momento in cui sarà ridepositato, al fascicolo iscritto al n. R.G. 1404 del 2004 del Tribunale di per separazione giudiziale di e, conclusosi con sentenza n. 1865 del 31 luglio 2006.

Specificano gli istanti di chiedere copia dei documenti in esso contenuti, quali parti civili nel procedimento penale iscritto al n. R.G. 5027/2005 nei confronti di e, al fine di predisporre tali documenti nell'ulteriore giudizio iscritto al n. R.G. 1962/2007, avente ad oggetto le richieste risarcitorie dell'istante nei confronti di e

Il Tribunale di, con nota del 2 gennaio 2008, ha rigettato la richiesta atteso che ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. spetta solo alle parti e ai loro difensori esaminare gli atti inseriti nel fascicolo ed estrarne copia. Argomenta ulteriormente il Presidente delegato del Tribunale di Taranto che la norma citata non è scriminata dalla disciplina di cui agli artt. 327*bis* e ss. del c.p.p. i quali sono insuscettibili di applicazione al di fuori del processo penale, né dalla legge n. 241 del 1990, dal momento che la richiesta di copia di tutti i documenti del fascicolo iscritto al n. R.G. 1404 del 2004 non consente di individuare i limiti entro i quali i documenti sono "strettamente indispensabili", né dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 7 del 21 dicembre 2005, atteso che i dati chiesti non sono assimilabili a quelli di cui all'art. 4 lett. c) della normativa citata in ordine ai quali il Garante ha provveduto a concedere l'autorizzazione.

Avverso il provvedimento di diniego del 22 gennaio 2008 il sig. quale legale rappresentante della Società s.p.a. e quale persona fisica, tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Tribunale di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è infondato.

La Società s.p.a. e il sig. intendono acquisire i documenti contenuti nel fascicolo iscritto al n. R.G. 1404 del 2004 del Tribunale di Taranto per separazione giudiziale di e, conclusosi con sentenza n. 1865 del 31 luglio 2006, per produrli nell'ulteriore giudizio iscritto al n. R.G. 1962/2007 avente ad oggetto le richieste risarcitorie dei ricorrenti nei confronti di e

Poiché i documenti richiesti riguardano un contenzioso civile la disciplina applicabile è quella dell'art. 76 disp. att. C.p.c., e non gli artt. 327bis, 391nonies del

c.p.p., a tenore del quale "Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo". Essendo, dunque, gli odierni ricorrenti estranei al giudizio di separazione dei coniugi si ritiene che il relativo fascicolo non sia accessibile. In tale senso la giurisprudenza, in tema di amministratore di fatto di una società di capitali soggetta a fallimento, ha stabilito che "il diritto di libera consultazione in esame può essere confuso con l'accesso disciplinato dalla l. 7 dicembre 2000 n. 397, sulle indagini difensive in sede penale, trattandosi, in tale ultimo caso, di accesso procedimentalizzato, vincolato a determinate forme, e concettualmente distinto dal predetto diritto di consultazione ai fini della difesa in sede civile" (Cassazione civile , sez. I, 23 aprile 2003, n. 6478)

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara infondato il ricorso.

PLENUM 12 MARZO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: s.n.c. di, zona
contro
Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro,

Fatto

Il sig. quale legale rappresentante della società s.n.c. di, il 17 dicembre 2007, ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di Viterbo di potere accedere ai seguenti documenti:

1. nota con la quale la Commissione Provinciale per l'Artigianato ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di effettuare l'accertamento;
2. le singole disposizioni di servizio con le quali il responsabile del procedimento dell'amministrazione ha disposto la visita ispettiva ai due ispettori;
3. documenti di riconoscimento personale e di attestazione della qualifica funzionale e della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria dei due ispettori;
4. processi verbali e gli altri atti comunque redatti dai due ispettori e dal responsabile del procedimento diversi dai due verbali redatti in occasione delle visite ispettive e del relativo verbale ricognitivo;
5. nota con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro ha trasmesso le risultanze dell'accertamento alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Afferma il ricorrente nell'istanza che i documenti sono necessari per tutelare i propri diritti ed interessi atteso che le risultanze di cui al verbale della Direzione Provinciale del Lavoro del 20 novembre 2007, sono parziali e riduttive dell'effettivo stato di fatto.

Espone, poi, il ricorrente che la società è iscritta nell'Albo delle imprese artigiane dal 2 luglio 2007, iscrizione disposta sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda e delle risultanze dell'accertamento istruttorio svolto dal competente comune di in ordine al possesso dei requisiti prescritti. Specifica il ricorrente in una nota inviata alla Commissione Provinciale per l'Artigianato del 14 gennaio 2008, che la società è stata costituita seguito della trasformazione della precedente impresa familiare, la quale è stata iscritta all'albo delle imprese artigiane fin dal 1962.

Prosegue il sig. nell'odierno ricorso che la Commissione Provinciale per l'Artigianato ha avviato d'ufficio, in vista di una eventuale cancellazione della società dall'Albo, un procedimento di accertamento sul possesso dei requisiti previsti da effettuarsi tramite la Direzione Provinciale del Lavoro, ulteriore rispetto a quello realizzato in sede di iscrizione.

La Direzione Provinciale del Lavoro ha effettuato tale accertamento nel corso di due visite effettuate nei giorni 19 ottobre e 2 novembre 2007, i documenti poi sino stati acquisiti il 25 ottobre 2007.

L'amministrazione ha consentito l'accesso, nella forma della sola visione, ai documenti di cui al punto 3, ossia documenti di riconoscimento personale e attestazione della qualifica funzionale e della qualifica di ufficiali di polizia dei due ispettori; mentre ha negato l'accesso agli documenti richiesti. In particolare, l'amministrazione ha

PLENUM 12 MARZO 2008

negato, ai sensi dell'art. 2, rispettivamente comma 1, lett. a) e b) del D.M. n. 757 del 1994, l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2 e 5 ossia la nota con la quale la Commissione Provinciale per l'Artigianato ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di di effettuare l'accertamento, le disposizioni di sevizio con le quali il responsabile del procedimento dell'amministrazione ha disposto la visita ispettiva ai due ispettori e la nota con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di ha trasmesso le risultanze dell'accertamento alla predetta Commissione.

Infine, è stato negato l'accesso ai documenti di cui al punto n. 4, in base al combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. n. 757 del 1994 e dell'art. 3 del D.M. citato.

Avverso il provvedimento di diniego dell'1 febbraio 2008 il sig., quale legale rappresentante della società s.n.c. di, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Direzione Provinciale del Lavoro di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione ha ribadito di avere negato l'accesso ai chiesti documenti sia ai sensi del D.M. citato n. 757 del 1994, art. 2, lett. a), b) e c), sia in considerazione della genericità della richiesta e dell'insussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale.

Diritto

Il ricorrente chiede di accedere ai documenti precedentemente indicati al fine di potere tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi atteso che, a seguito delle risultanze emerse dall'accertamento effettato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Commissione Provinciale per l'Artigianato ha disposto un procedimento per la cancellazione d'ufficio della società dall'Albo delle imprese artigiane.

L'amministrazione ha negato l'accesso ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. n. 757 del 1994, il quale dispone che al fine di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese ed associazioni sono sottratte al diritto di accesso alcune categorie di documenti, tra i quali:

a) documenti contenenti notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, nonché sulle modalità ed i tempi di svolgimento di essa;
b) documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro;
c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori

Prevede, poi, il successivo articolo 3 che tale divieto permane per cinque anni, o finché perduri il rapporto di lavoro, nell' ipotesi che la richiesta di intervento provenga da un lavoratore o abbia comunque ad oggetto un rapporto di lavoro, termine quest'ultimo che decorre dalla data del provvedimento che chiude il procedimento.

La Commissione esprime l'avviso che le parti dei documenti di cui ai punti 4 e 5 della richiesta siano accessibili, mentre le parti che coinvolgono soggetti legati alla s.n.c. con rapporto di lavoro subordinato, rientrando tra i casi di esclusione previsti dal D.M. n. 757 del 1999, sono sottratte al diritto di accesso. Del pari sottratti al diritto di accesso ai sensi del sopra citato D.M. siano i documenti di cui ai punti 1 e 2. Da ultimo si rileva che l'acceso non può essere limitato alla sola visione del documento. Il testo novellato della legge n. 241 del 1990, infatti, non contiene più tale limitazione.

PLENUM 12 MARZO 2008

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione.

PLENUM 12 MARZO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. elettivamente domiciliato in
contro
Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri

Fatto

Il M.llo ha presentato, il 28 dicembre 2007, istanza di accesso al Comando Regione Carabinieri ai seguenti documenti:

1. pratica e ordine di trasferimento del M.llo a seguito del ricevimento a rapporto dal Generale Comandante dell'8 marzo 2003; rapporto effettuato a seguito di una denuncia da parte di;
2. consultare ed estrarre copia dei documenti relativi ad eventuali procedimenti disciplinari disposti dal Comando Regione Carabinieri, dal Comando Provinciale CC di, dal Comando CC di Gruppo di, in particolare dalla Compagnia CC nei confronti del M.A.u.p.s. e del M.llo, dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei due ispettori in riferimento alla presenza documentata di una donna nelle camerate della stazione CC A.C. portata dal in data 28 febbraio 2003;
3. visionare la pratica n. 55 di prot.llo del 2003 del Comando Compagnia CC P.ta contenete la prova che il medico dell'infermeria militare del Comando Regione Carabinieri si rifiutava, a richiesta del Comandante di Compagnia Magg. di sottoporre ad ulteriore visita il sottoscritto per le ferite patite a seguito dell'aggressione del M.llo;
4. procedimento/i disciplinare/i instaurati a carico del M.A.u.p.s. a seguito nel 2004 dell'emanazione della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello Militare di perché i fatti non costituivano reato;
5. conoscere l'esistenza di eventuali procedimenti penali eventuali conseguenti condanne, sanzioni disciplinari e/ di Stato inflitte nel corso della carriera dei M.llo in congedo e

Espone il ricorrente che i documenti sono necessari per produrre una memoria nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l'abbassamento delle note caratteristiche e della sanzione disciplinare del "richiamo". Infatti, chiarisce il sig. nel presente ricorso di avere prestato servizio dal giugno 2001 al marzo 2003, presso il Comando Stazione Carabinieri di Aeroporto Civile e di avere avuto gravi problemi di servizio con l'allora Comandante di Stazione M.llo e con il M.llo in sottordine A seguito delle relazioni di servizio redatte dal ricorrente a carico dei suddetti Marescialli sono stati instaurati procedimenti penali-militari e procedimenti disciplinari. Il ricorrente, avendo subito azioni persecutorie, ha instaurato un ricorso gerarchico ed un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro le azioni disciplinari del "richiamo" e dell'abbassamento delle note caratteristiche.